

NOTA INFORMATIVA SUL DECRETO RISTORI QUATER
(PUBBLICATO IN G.U. IL 30 NOVEMBRE 2020)
PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA FISCALE

Il **DI 157/2020** (cd decreto "Ristori-quater"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre, ha introdotto ulteriori provvedimenti a sostegno delle imprese e dei professionisti in questo particolare e prolungato periodo di emergenza.

Riportiamo di seguito sinteticamente le principali novità introdotte in materia fiscale.

Art. 1 – Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Viene spostato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano.

Il predetto termine viene prorogato, invece, al 30 aprile 2021, in un'unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi **per i seguenti contribuenti:**

- per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;
- a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al DI n. 149/2020 (decreto "Ristori-bis"), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i ristoranti nelle zone arancioni.

Art. 2 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre sino al 16/03/2021.

Sospesi i versamenti in scadenza questo mese relativi all'Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all'Irpef trattenute - in qualità di sostituti d'imposta - ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali. La disposizione è rivolta:

- agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso;
- a imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l'attività dopo il 30 novembre 2019;
- a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell'allegato 2 al decreto "Ristori-bis" ossia gli esercenti l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Art. 3 – Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap.

Differito dal 30 novembre al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e di quella Irap.

Art. 4 – Proroga termini definizioni agevolate.

Spostato dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine entro cui sarà possibile provvedere al pagamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, delle rate in scadenza nel 2020 per la rottamazione dei ruoli (articoli 3 e 5, DI n. 119/2018) e per il “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e seguenti, legge n. 145/2018). Si ricorda che, in riferimento a tali versamenti, non trova applicazione la norma secondo cui, in caso di ritardo non superiore a cinque giorni, non si determina l’inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi (articolo 3, comma 14-*bis*, DI n. 119/2018).

Art. 6 – Estensione del contributo a fondo perduto ad ulteriori attività economiche.

Esteso ad altri operatori economici (diverse categorie di **agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori**) il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** previsto dall’articolo 1 del DI n. 137/2020: l’indennizzo spetta anche a coloro che esercitano, come attività prevalente, una di quelle richiamate nell’allegato 1 al decreto “Ristori-*quater*”, con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020.

Art. 7 – Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione.

Sono state apportate una serie di modifiche – alcune a carattere definitivo, altre temporanee, legate all’attuale situazione emergenziale – all’istituto della dilazione dei ruoli (articolo 19, Dpr n. 602/1973).

Queste le nuove regole previste a regime, a partire dai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dalla data di entrata in vigore del decreto “Ristori-*quater*”, cioè dal 30 novembre 2020:

- dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all’eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell’istanza) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 48-*bis* del Dpr n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta;
- il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Invece, con carattere temporaneo, per le sole istanze presentate **fino al 31 dicembre 2021**:

- è innalzata da 60mila a 100mila euro la soglia dell’importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria
- la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate (invece che le ordinarie cinque), anche non consecutive. Di fatto, si tratta del prolungamento della disposizione dettata dal decreto “Cura Italia” (articolo 68, comma 2-*ter*, DI n. 18/2020), in base alla quale, per le dilazioni in essere all’8 marzo 2020 o riferite a domande presentate sino al 31 dicembre 2020, era già stato previsto che la decadenza scattasse in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.

Inoltre:

- i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell'inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento sancito dal decreto "Cura Italia" (articolo 68, commi 1 e 2-bis, DI n. 18/2020) è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza dover prima saldare le rate già scadute, come invece ordinariamente richiesto dalla norma (articolo 19, comma 3, lettera c), Dpr n. 602/1973)
- la disposizione che consente di accordare nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l'efficacia delle rottamazioni "prime edizioni" (articolo 6, DI n. 193/2016; articolo 1, comma 4 e seguenti, DI n. 148/2017).

Art. 8 – Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU 2020.

Intervenendo sui diversi provvedimenti che hanno sancito, in riferimento a determinate attività economiche (vedi sotto), la non debenza della seconda rata dell'Imu 2020 in scadenza il prossimo 16 dicembre (decreto "Agosto" - articolo 78, DI n. 104/2020; decreto "Ristori" - articolo 9, DI n. 137/2020; decreto "Ristori-bis" - articolo 5, DI n. 149/2020), viene chiarito che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell'attività economica coincide con il "soggetto passivo d'imposta" (la modifica, pertanto, consente di riconoscere l'esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in *leasing*, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi).

Per ogni utilità ricordiamo che, il cd decreto Agosto, ha previsto (cfr. Allegato 2 al Decreto) l'esenzione IMU per le seguenti categorie di immobili: stabilimenti balneari marittimi, lacuali e uviali, immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e installazioni funzionali, come agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi eristici o manifestazioni; immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici e teatrali, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Roma li, 02/12/2020

F.to Studio Sanguigni